Consultazioni

Audizione presso la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

15 maggio 2025

L' OIC (Organismo Italiano di Contabilità) intende, innanzitutto, ringraziare codesta Commissione per l'invito a svolgere una audizione con riferimento alla contabilità delle Casse di previdenza di cui al D. lgs. n. 509/1994 e al D.lgs. n. 103/1996 (di seguito: Casse di previdenza). Facendo seguito a quanto richiesto in fase di convocazione, la seguente relazione affronta le seguenti tematiche:

- i criteri di contabilizzazione e modalità di svalutazione dei crediti contributivi vs. iscritti;
- le attività finanziarie (immobilizzazioni finanziarie o attività che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie): effetti sul bilancio derivanti dai differenti criteri di valutazione (contabilizzazione al costo storico, al costo ammortizzato e al *fair value*);
- la costituzione di appositi fondi rischi, con particolare riferimento alla voce contabile "crediti contributivi";
- le procedure e le modalità di definizione della soglia di significatività delle voci contabili nell'ambito dell'attività di redazione dei bilanci e di revisione contabile;
- la prospettiva della continuità aziendale nell'ambito dell'attività di redazione dei bilanci;
- le valutazioni sugli effetti e sui profili di attenzione derivanti dall'introduzione della contabilizzazione "*Accrual*" alle Casse previdenziali;
- eventuali ulteriori temi di interesse che l'OIC intenda sottoporre all'attenzione della Commissione.

L'auspicio è che i chiarimenti che l'OIC fornirà, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, possano essere utili alla Commissione per le valutazioni che riterrà opportuno effettuare ai fini dell'attività di controllo che svolge sulle informazioni di natura contabile prodotte dalle Casse di previdenza.

A questi fini, è preliminarmente opportuno ricordare il ruolo e le funzioni che la legge riconosce all'OIC. In particolare, l'art. 9-bis del D.lgs. 38/2005 qualifica l'OIC come l'"*Istituto nazionale per i principi contabili*", con i seguenti compiti:

a) emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

b) fornire supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipare al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS *Foundation*), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Nello svolgere le attività sopra richiamate, l'Organismo si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile (in particolare, Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Ministeri competenti). Persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente. Riferisce annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attività svolta.

I destinatari principali dei principi contabili nazionali emanati dall'OIC sono le società di capitali e gli enti del terzo settore. Ad oggi sono in vigore 28 principi contabili nazionali destinati alle società di capitali e 1 dedicato specificamente alle peculiarità del bilancio degli Enti del Terzo Settore.

Sebbene non rientrino tra i destinatari diretti dei principi contabili, le Casse di previdenza normalmente redigono il bilancio in base alle norme del codice civile e ai principi contabili nazionali

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

opportunamente adattati alla luce della specificità del settore. A partire dal 2026 dette casse di previdenza dovranno applicare i principi contabili ITAS. È opportuno precisare preliminarmente che il processo di standard setting di tali principi contabili non è stato svolto dall'Organismo Italiano di Contabilità.

1. I criteri di contabilizzazione e modalità di svalutazione dei crediti contributivi vs. iscritti

I crediti contributivi vantati verso gli iscritti rappresentano una voce rilevante dei bilanci delle Casse previdenziali. È iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale. Da un esame a campione dei bilanci risulta che in sede di loro prima iscrizione tali crediti sono di solito considerati recuperabili nei 12 mesi successivi e quindi sono sovente considerati crediti a breve termine. La voce include (tra l'altro) i crediti demandati alla riscossione (iscrizione a ruolo), i crediti per i quali è possibile la regolarizzazione degli iscritti, i crediti per eccedenze contributive rateizzate, oltre che eventuali crediti dovuti per contributi in relazione ai quali non è ancora scaduto il termine per il pagamento.

Disciplina civilistica e principi contabili OIC

L'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Il pertinente principio contabile nazionale, l'OIC 15 "*Crediti*", fornisce indicazioni puntuali in tema di rilevazione e valutazioni dei crediti al costo ammortizzato.

L'OIC 15 prevede tuttavia che "*Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti […]. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)*".

Posto che i crediti contributivi normalmente nascono a breve termine (cioè, con scadenza inferiore ai 12 mesi), si omette per semplicità di trattare il tema del costo ammortizzato, pur riportando in allegato (per completezza) un'illustrazione del concetto e degli esempi illustrativi dell'applicazione del costo ammortizzato.

In tema di svalutazione dei crediti, l'OIC 15 prevede che i crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.

Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori:

- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.

Se invece, come nel caso dei crediti contributivi, i crediti sono numerosi e normalmente individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti. Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.

Per meglio chiarire l'applicazione concreta della svalutazione di un portafoglio di crediti si ipotizzi che una cassa previdenziale abbia rilevato crediti contributivi a novembre pari a €800.000.000 in base alle comunicazioni dei redditi professionali. Il pagamento dei crediti deve avvenire entro il 15 gennaio 20X1 e quindi non è ancora scaduto il termine per il pagamento.
In sede di rilevazione contabile, la società non applica il costo ammortizzato in quanto il credito ha una scadenza inferiore ai 12 mesi.

Al 1° novembre 20X0 la società rileva la seguente scrittura contabile:

Rilevazione iniziale dei crediti contributivi	**Dare**	**Avere**
Crediti verso iscritti	800.000.000	
Ricavi da contributi a carico degli iscritti		800.000.000

Al 31 dicembre la società presenta 800.000.000 partite creditorie che sono singolarmente di importo non significativo. Il valore totale delle partite è pari a €800.000.000 e tiene conto che ancora non è scaduto il termine per il pagamento del contributo. Sulla base dei dati storici di insolvenza, la società procede a una svalutazione complessiva pari ad esempio allo 5% del valore di questi crediti.

Al 31 dicembre 20X0 la società rileva la seguente scrittura contabile:

Svalutazione dei crediti a livello di portafoglio	**Dare**	**Avere**
Svalutazione dei crediti	40.000.000	
Fondo svalutazione crediti		40.000.000

In bilancio, i crediti verso iscritti sono esposti nell'attivo dello stato patrimoniale al netto del fondo svalutazioni. Per cui, nell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti crediti verso iscritti per un importo pari a €760.000.000

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

2. Le attività finanziarie (immobilizzazioni finanziarie o attività che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie)

Le Casse di previdenza investono le ingenti risorse finanziarie ricevute attraverso i contributi dagli iscritti per buona parte in attività mobiliari. Come precisato dal Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) nell'audizione tenuta presso codesta Commissione in data 24 gennaio 2024, i fondi mobiliari detenuti dalle Casse ammontavano a circa 30,2 miliardi di euro a fine 2022. Gli investimenti sono effettuati, ad esempio, in: fondi di private equity, fondi private debt, ETF, ETC, Fondi e certificati immobiliari, quote partecipative di SICAV e SICAF.

Disciplina civilistica e principi contabili OIC

L'art. 2424 del c.c. individua le voci di attività finanziarie immobilizzate (partecipazioni; crediti; altri titoli; strumenti finanziari derivati attivi) e di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (partecipazioni; strumenti finanziari derivati attivi; altri titoli).

L'art. 2426, comma 1, n. 1 e 3 del c.c. prescrive che le immobilizzazioni sono iscritte al costo (o costo ammortizzato)[1], ridotte da eventuali perdite durevole di valore.

L'art. 2426, comma 1, n. 9 del c.c. prescrive che le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al minore tra il costo e il presumibile valore di realizzazione desumibile dal mercato.

L'OIC 21 "*Partecipazioni*" prevede che le partecipazioni (immobilizzate e non) sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori. Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto o di costituzione.

Per le partecipazioni immobilizzate, l'OIC 21 prevede che il costo non può essere mantenuto se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo. Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, si incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.

Per le partecipazioni non immobilizzate, l'OIC 21 prevede che esse sono valutate in base al minor valore fra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

L'OIC 20 "*Titoli di debito*" prevede che i titoli di debito sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo e sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione).

I titoli immobilizzati sono rilevati al costo ammortizzato, ove applicabile. L'OIC 20 prevede la rettifica del valore di libro dei titoli in caso di perdita durevole di valore, che si hanno quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell'emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto. Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli immobilizzati, si procede al ripristino di valore del titolo nei limiti del costo ammortizzato determinato in assenza della svalutazione precedentemente apportata.

[1] Dipende se lo strumento è assimilato più ad una partecipazione piuttosto che ad un titolo di debito. In questo secondo caso trova applicazione il costo ammortizzato.

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

L'OIC 20 prevede che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti.

Come detto, in allegato sono riportati (per completezza) sia un'illustrazione del concetto di costo ammortizzato che degli esempi di sua applicazione.

3. La costituzione di appositi fondi rischi, con particolare riferimento alla voce contabile "crediti contributivi"

Disciplina civilistica e principi contabili OIC

In linea con il disposto dell'art. 2424-bis, l'OIC 31 prevede che i *fondi per rischi e oneri* rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare:

- i *fondi per rischi* rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro;
- i *fondi per oneri* rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

I fondi rischi non si iscrivono a fronte della voce crediti. In tal caso, l'OIC prevede che si rilevi un fondo svalutazione crediti che vada esposto in bilancio a rettifica dei crediti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Sul punto si rinvia a quanto esposto precedentemente al par. 1.

4. Le procedure e le modalità di definizione della soglia di significatività delle voci contabili nell'ambito dell'attività di redazione dei bilanci e di revisione contabile

Disciplina civilistica e principi contabili OIC

Le procedure e modalità per la definizione della soglia di significatività delle voci contabili nell'ambito dell'attività di redazione dei bilanci sono disciplinate dall' OIC 11 "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*".

L'OIC 11 indica la rilevanza come uno dei postulati del bilancio da rispettare per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.

Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio (gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori).

I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

Il comma 4 dell'articolo 2423 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Pertanto, il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 codice civile.

I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti. Ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Principi di Revisione Internazionale

Le procedure e le modalità per la definizione della soglia di significatività nell'ambito dell'attività di revisione contabile sono disciplinate dal Principio di Revisione Internazionale ISA Italia 320 – "*Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*". Questo principio stabilisce le responsabilità del revisore nell'applicare il concetto di significatività durante la pianificazione e l'esecuzione della revisione del bilancio.

Come previsto dall'ISA Italia 200 "*Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali*", uno degli obiettivi generali del revisore è quello di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Il revisore ottiene una ragionevole sicurezza acquisendo elementi probativi sufficienti e appropriati tali da ridurre il rischio di revisione (rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso. Il rischio di revisione dipende dai rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione.

Il rischio di individuazione è il rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente o insieme ad altri errori.

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

Il concetto di significatività, come riportato nell'ISA Italia 320, è spesso trattato nei quadri normativi sull'informazione finanziaria nel contesto della redazione del bilancio. Sebbene i quadri normativi sull'informazione finanziaria possano trattare la significatività in termini diversi, essi generalmente chiariscono che gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. Una simile trattazione, se presente nel quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, fornisce al revisore un quadro di riferimento ai fini della determinazione della significatività per la revisione contabile. La determinazione della significatività da parte del revisore è una questione oggetto di giudizio professionale del revisore ed è influenzata dalla percezione del revisore delle esigenze di informativa finanziaria degli utilizzatori del bilancio.

Ai fini dei principi di revisione, l'ISA Italia 320 prevede che la significatività operativa si riferisce all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso. Ove applicabile, la significatività operativa per la revisione si riferisce anche all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.

In fase di definizione della strategia generale di revisione, il revisore deve determinare la significatività per il bilancio nel suo complesso. Qualora, nelle specifiche circostanze dell'impresa, sussistano una o più particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa per le quali ci si possa ragionevolmente attendere che errori di importo inferiore alla significatività considerata per il bilancio nel suo complesso possano influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio, il revisore deve anche stabilire il livello o i livelli di significatività da applicare a tali particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.

Il revisore deve determinare la significatività operativa per la revisione ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi e della determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti.

Il revisore deve modificare la significatività per il bilancio nel suo complesso (e, ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per classi di operazioni, saldi contabili o informativa) nel caso in cui, nel corso della revisione contabile, venga a conoscenza di informazioni che lo avrebbero indotto a stabilire sin dall'inizio un importo diverso (o importi diversi).

Qualora il revisore giunga a ritenere appropriato un livello di significatività per il bilancio nel suo complesso (e, ove applicabile, il livello o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa) inferiore rispetto a quello inizialmente determinato, egli deve stabilire se sia necessario modificare la significatività operativa per la revisione e se la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti continuino ad essere appropriate.

5. La prospettiva della continuità aziendale nell'ambito dell'attività di redazione dei bilanci

Le procedure e modalità per la valutazione della continuità aziendale nell'ambito dell'attività di redazione dei bilanci sono disciplinate dall' OIC 11 "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*".

L'OIC 11 indica la prospettiva della continuità aziendale come uno dei postulati del bilancio da rispettare per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:

- la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;
- l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali.

Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

6. Le valutazioni sugli effetti e sui profili di attenzione derivanti dall'introduzione della contabilizzazione "Accrual" alle Casse previdenziali

Tra gli obiettivi del PNRR vi è quello di dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual (riforma 1.15).

Nell'ambito dei soggetti della pubblica amministrazione tenuti a redigere il bilancio secondo una contabilità accrual vi sono pure gli Enti nazionali di previdenza e assistenza, e quindi anche le Casse previdenziali.

È previsto normativamente che la contabilità accrual diventi obbligatoria per gli Enti previdenziali a partire dal bilancio 2026. Nel corso del 2025 alcune pubbliche amministrazioni, tra cui anche gli Enti di previdenza, sono stati coinvolti in una fase pilota prevista per legge che prevede che siano tenuti a presentare degli schemi redatti con la contabilità accrual in una logica di sperimentazione.

La contabilità accrual prevede che i bilanci delle P.A. siano redatti sulla base dei principi ITAS predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato. Si tratta di principi che mirano ad allineare la contabilità pubblica italiana ai principi internazionali del settore (IPSAS/ESPAS).

Il passaggio dalla disciplina di bilancio codicistica e dei principi contabili nazionali a quella degli ITAS dovrebbe incidere, tra l'altro, sulla valutazione degli investimenti mobiliari iscritti negli attivi delle Casse[2].

Gli investimenti mobiliari rientrano infatti nelle attività finanziarie. L'ITAS 11 "*strumenti finanziari*" prevede che le attività finanziarie detenute siano classificate e valutate in bilancio al costo ammortizzato solo quando si tratta di attività finanziarie detenute che sono equivalenti a strumenti di debito "*plain vanilla*"[3] (superando il c.d. "*SPPI test*"). Le attività finanziarie equivalenti a strumenti di debito "*plain vanilla*" devono essere gestite nell'ambito di un business model volto essenzialmente alla riscossione degli interessi e al rimborso del capitale (c.d. "*Business model held to collect*"). Tale criterio di valutazione si dovrebbe applicare ad esempio nel caso dei prestiti obbligazionari ordinari o dei titoli di stato tradizionali detenuti dalle Casse di previdenza.

In tutti gli altri casi, le attività finanziarie detenute dalle Casse sono valutate al valore di mercato.

Questo vale per:

- gli strumenti azionari detenuti;
- i fondi contraddistinti da investimenti che non siano esclusivamente in titoli di debito;
- i titoli di debito che non hanno le caratteristiche per essere considerati "*plain vanilla*";
- i titoli di debito "*plain vanilla*" che non sono gestiti secondo un "*Business model held to collect*".

[2] Il testo degli ITAS a cui si fa riferimento è quello pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato alla data dell'8 maggio 2025.

[3] Uno strumento di debito "plain vanilla" è un'obbligazione o un titolo di debito con caratteristiche semplici e standardizzate, privo di opzioni o strutture complesse. Rientrano tra gli strumenti di debito plain vanilla ad esempio i prestiti obbligazionari con scadenza determinata, cedola annuale fissa e rimborso alla pari. In altre parole, s tratta di debiti o prestiti obbligazionari non subordinati, non convertibili, non strutturati.

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

La valutazione al valore di mercato di tali strumenti rappresenta una novità. Secondo gli ITAS, il valore di mercato va inteso come il valore al quale un'attività potrebbe essere scambiata tra parti consapevoli e disponibili in una libera transazione. Per le attività negoziabili sul mercato, il valore di mercato rappresenta il valore realizzabile cedendo l'attività alle attuali condizioni di mercato.

Viene precisato che tale definizione corrisponde alla definizione di *fair value* attualmente utilizzata negli standard internazionali per il settore pubblico[4]. A questo proposito, l'IPSAS 46 "*Measurement*" definisce il *fair value* come "*the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date"*. Si tratta di una definizione analoga a quella dell'IFRS 13 "*Valutazione del fair value*"[5].

L'applicazione del valore di mercato ha un impatto sui bilanci delle Casse previdenziali. Si pensi al caso, ad esempio, di un investimento azionario, che attualmente viene iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto destinato a permanere durevolmente nella Cassa di previdenza e quindi valutato al costo meno eventuali perdite durevoli. A seguito dell'adozione degli ITAS, tale strumento sarà valutato al valore di mercato.

Conseguentemente, i risultati di conto economico risentiranno delle oscillazioni anche temporanee del valore di mercato degli investimenti duraturi effettuati dalle casse in quanto valutati al valore di mercato. Il che dovrebbe portare una maggiore volatilità dei risultati delle Casse, le quali risentiranno maggiormente delle oscillazioni dei valori del mercato dei capitali.

Per meglio illustrare questo concetto si consideri il seguente esempio. Una Cassa di previdenza effettua nel corso dell'anno X un investimento in azioni acquista 10.000 azioni al valore di €10 l'una. Quindi, il costo di acquisto è pari a € 100.000 (10.000 x 10).

Alla fine dell'anno X il valore di mercato delle azioni è pari a €15, quindi il valore di mercato delle azioni detenute in portafoglio a fine anno è €150.000 (10.000 x 15). In base alla disciplina dei principi contabili nazionali l'investimento durevole in azioni è rilevato in bilancio al costo (meno eventuali perdite durevoli di valore). Non sono ammesse rivalutazioni. Il che significa che le azioni detenute sono iscritte in bilancio a €100.000. Non vi è alcun utile o perdita. Invece se si valutano le azioni al loro valore di mercato occorre iscriverle in bilancio a €150.000 con un utile di esercizio pari a €50.000. Si rivaluta l'importo iscritto in bilancio

L'anno successivo, cioè l'anno X+1, il valore delle azioni scende a €11 l'una. Il valore di mercato delle azioni detenute in portafoglio diventa €110.000 (10.000 x 11). Se si utilizzano i principi contabili nazionali, si mantengono le azioni iscritte in bilancio a 100.000. Non vi è alcun utile o perdita. Invece se si valutano le azioni al loro valore di mercato occorre iscriverle in bilancio a €110.000 con una perdita di esercizio pari a €40.000 (perché precedentemente l'importo iscritto in bilancio era stato rivalutato a €150.000.

[4] Il quadro concettuale degli ITAS precisa che *"in particolari circostanze, il valore che meglio rappresenta il fair value di un'attività o di una passività può essere determinato con criteri diversi dal riferimento diretto a prezzi o quotazioni di mercato, soprattutto nel caso in cui non esista un mercato aperto, attivo e ordinato per l'attività o la passività oggetto di valutazione. Per tali motivi, nel Quadro Concettuale si preferisce non utilizzare l'espressione fair value con riferimento a uno specifico criterio di valutazione, né trattare il fair value come un criterio di valutazione distinto e ulteriore rispetto a quelli…elencati per la valutazione delle attività e delle passività*".

[5] L'IFRS 13 definisce il *fair value* come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

A completamento del ragionamento sugli investimenti effettuati dalle Casse di previdenza, merita ricordare che le Casse hanno anche investimenti immobiliari gestiti direttamente. Stando sempre ai dati riferiti da ADEPP esse ammontavano a circa 2,7 miliardi di euro a fine 2022.

Nel caso degli investimenti immobiliari l'ITAS 4 "*Immobilizzazioni materiali*" prevede che possono essere valutati al fair value. Si tratta quindi di una facoltà. In alternativa, gli investimenti immobiliari possono essere valutati al costo meno eventuali perdite durevoli di valore in linea con quanto attualmente previsto dal codice civile per le immobilizzazioni materiali.

Nel caso in cui le Casse di previdenza non si avvalessero della facoltà di valutare al valore di mercato gli investimenti immobiliari, la contabilizzazione degli stessi dovrebbe avvenire sulla falsariga di quanto previsto dai principi contabili nazionali senza quindi che si producano presumibilmente rilevanti in bilancio.

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

Appendice

Costo ammortizzato

Il costo ammortizzato è una metodologia che prevede il progressivo allineamento del valore iniziale dell'attività/passività (prezzo pattuito rettificato dai costi o ricavi di transazione e/o altre differenze iniziali) al suo valore di rimborso a scadenza per mezzo dell'"ammortamento" della differenza di questi due valori.

In sede di rilevazione iniziale, gli impatti dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato derivano dal fatto che eventuali componenti riferibili alla transazione sono rilevate in modo unitario insieme al credito in un'unica voce.

I costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili ad un credito, cioè costi che non sarebbero stati sostenuti se la società non avesse generato il credito. Essi includono diritti, commissioni e altre somme pagate in relazione alla transazione effettuata (quali, ad es., le spese legali e di intermediazione).

Il criterio del costo ammortizzato prevede che si utilizzi il metodo del tasso di interesse effettivo che permette di allocare tutti i componenti reddituali riferibili al credito dalla sua iscrizione fino all'incasso. Attraverso questo metodo i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello strumento (secondo una metodologia finanziaria) come un elemento rettificativo del tasso di interesse. Di conseguenza, l'interesse iscritto nel conto economico è quello effettivo cosicché il bilancio è in grado di evidenziare, esercizio dopo esercizio, la redditività realmente realizzata attraverso quell'operazione e non quella nominale indicata nel contratto.

Per meglio chiarire questo, si riporta un esempio di contabilizzazione di un credito al costo ammortizzato.

L'esempio riguarda la contabilizzazione dell'erogazione di un credito finanziario di €1.000,00 da parte di una società a un soggetto terzo, in data 1° gennaio 20X0, a un tasso contrattuale annuo del 2% e con rimborso del capitale in un'unica soluzione al 31 dicembre 20X4.

In particolare, l'esempio riguarda la contabilizzazione del credito nelle seguenti due ipotesi:

a) la società non sostiene costi iniziali di transazione riconducibili all'erogazione del credito finanziario;

b) la società sostiene costi iniziali di transazione riconducibili all'erogazione del credito finanziario.

I costi di transazione sono, ad esempio, le commissioni dovute dalla società creditrice a soggetti terzi, quali consulenti o mediatori finanziari.

a) La società non sostiene costi iniziali di transazione riconducibili all'erogazione del credito finanziario

La società eroga il credito finanziario e non sostiene costi iniziali di transazione.

In assenza di costi iniziali di transazione riconducibili all'erogazione del credito finanziario, il capitale erogato (€1.000,00) coincide con il capitale di cui ottenere il rimborso (€1.000,00). Pertanto, il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso contrattuale (2%).

Di seguito, si riporta la tabella che fornisce informazioni circa:

- il costo ammortizzato di un credito per il quale non viene sostenuto un costo di transazione. Pertanto, il valore contabile iniziale del credito è pari a €1.000,00;

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

- gli interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo, che coincide con quello nominale, pari al 2%; e
-i flussi finanziari del credito in entrata calcolati al tasso di interesse nominale, pari al 2%.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a * 2%	c	d = a + b + c
20X0	1.000,00	20,00	(20,00)	1.000,00
20X1	1.000,00	20,00	(20,00)	1.000,00
20X2	1.000,00	20,00	(20,00)	1.000,00
20X3	1.000,00	20,00	(20,00)	1.000,00
20X4	1.000,00	20,00	(1.020,00)	-

b) La società sostiene costi iniziali di transazione riconducibili all'erogazione del credito finanziario

La società eroga il credito finanziario e sostiene costi iniziali di transazione pari a €15,00 per commissioni dovute a un consulente esterno.

In presenza di costi iniziali di transazione, il valore iniziale del credito (€1.015,00) non coincide con il capitale di cui ottenere il rimborso (€1.000,00). Pertanto, il tasso di interesse effettivo (1,6847%) non coincide con il tasso contrattuale (2%). Il tasso di interesse effettivo (1,6847%) è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale €1.015,00.

Il tasso di interesse effettivo è inferiore al tasso contrattuale in quanto tiene conto del costo sostenuto dal creditore pari ad euro €15,00.

I €15 sono ripartiti lungo i cinque anni del contratto nel conto economico a rettifica dell'interesse nominale in modo da dare evidenza del rendimento effettivo del credito.

Si riporta di seguito la tabella che fornisce, in ogni periodo di riferimento, informazioni circa:

- il costo ammortizzato di un credito per il quale viene pagata una commissione di €15,00 dal creditore al consulente esterno. Pertanto, il valore contabile iniziale del credito, pari a €1.015,00, è comprensivo dei costi di transazione sostenuti dal creditore ai fini dell'erogazione del credito;
- gli interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo, pari all'1,6847%, che saranno rilevati a conto economico dal creditore; e
- i flussi finanziari del credito in entrata calcolati al tasso di interesse nominale, pari al 2%.

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	*b = a x 1,6847%*	*c*	*d = a + b + c*
20X0	1.015,00	17,10	(20,00)	1.012,10
20X1	1.012,10	17,05	(20,00)	1.009,15
20X2	1.009,15	17,00	(20,00)	1.006,15
20X3	1.006,15	16,95	(20,00)	1.003,10
20X4	1.003,10	16,90	(1.020,00)	0,00

OIC Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per
attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale